

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

**SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'ACQUISIZIONE DI LICENZE SW, MANUTENZIONI E SERVIZI PROFESSIONALI
IBM PER INAIL - ED. 5 - ID 2872**

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
ARTICOLO 1BIS – DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO	7
ARTICOLO 2BIS – TITOLARITÀ DELLE LICENZE E ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA	9
ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	9
ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE	10
ARTICOLO 5 – CONSEGNA DEI PRODOTTI	10
ARTICOLO 6 – LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	11
ARTICOLO 7 – INSTALLAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	11
ARTICOLO 8 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE	14
ARTICOLO 9 – SERVIZI PROFESSIONALI	18
ARTICOLO 10 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	19
ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE.	20
<EVENTUALE OVE PREVISTO E DICHIARATO DAL FORNITORE:	20
ARTICOLO 11BIS CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA	21
ARTICOLO 12 – PENALI	21
ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO	23
ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	24
ARTICOLO 15 – TRASPARENZA DEI PREZZI	27
ARTICOLO 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	27
ARTICOLO 17 – NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	29
ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	29
ARTICOLO 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	29
ARTICOLO 20 – UTILIZZO DEI PRODOTTI SOFTWARE	30
ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	30
ARTICOLO 22 – GARANZIA DEFINITIVA	31
ARTICOLO 23 - RECESSO	32
ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE	33
ARTICOLO 25 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE	36
ARTICOLO 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	37
ARTICOLO 27 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	37

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze

SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

ARTICOLO 28 – FORO ESCLUSIVO	38
ARTICOLO 29 – COMPLIANCE SOFTWARE	38
ARTICOLO 30 – FORZA MAGGIORE	38
ARTICOLO 31 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	39

Classificazione del documento: Consip Public

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “Committente” o “I.N.A.I.L.”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 (di seguito per brevità anche “**Committente**”)>

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (“Decreto Salva-Italia”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 16 aprile 2025;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ivi inclusa la garanzia definitiva rilasciata in favore di Consip dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/_____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto e la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nella Lettera di Invito, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità>*: che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

- malfunzionamento de _____ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>*;
- f) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
 - g) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: _____;
 - h) *<ove presente>*, il DUVRI generico verrà integrato da Committente e con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali>;
 - i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (**Allegato I – Offerta economica, Allegato II - Dichiarazione di offerta e relativi allegati richiamati; Allegato III - Capitolato tecnico; Allegato “IV” - Patto di integrità; Allegato “V” - Privacy**, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
 - j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
 - k) per la Committente si intende I.N.A.I.L.;
 - l) ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a “Committente e/o Amministrazioni”, l'espressione deve intendersi riferita alla Committente;
 - m) il presente contratto non si caratterizza per alta intensità di manodopera come definita all'art. 2, comma 1, lettera e) dell'Allegato I.1. del Codice.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Le Premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto i) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti anche solo “Codice”);
 - b. dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti ;
 - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
 - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

- e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - h. dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - i. dal patto di integrità;
 - j. dal Codice di Comportamento e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
 - k. dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - l. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - m. ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”), il D.lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D. Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall’Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo *European Data Protection Board*) (di seguito complessivamente “Norme in materia di Protezione dei Dati Personali”)
 - n. ove applicabile, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip -nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente- prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto presso l’A.N.A.C., provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. È designato quale Responsabile unico del Progetto il Dott. _____, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Codice, e Direttore dell’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, del Codice, il Dott. _____ *<in alternativa: Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 15 del Codice e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 114 del Codice il Dott. _____>.* L’Impresa

Classificazione del documento: Consip Public

si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro il termine indicato al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico e nelle modalità ivi previste..

ARTICOLO 1BIS – DEFINIZIONI

1. Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date in quest'articolo:
 - a) **Ambiente Operativo**: è costituito da macchine e programmi con i quali un programma IPLA è designato ad operare;
 - b) **Copia Autorizzata**: è la riproduzione di programmi consentita in base alle condizioni di licenza del singolo programma, direttamente o indirettamente, dal loro supporto originale dietro autorizzazione dell'Impresa;
 - c) **Informazioni relative alla licenza**: è il documento che contiene le informazioni specifiche di un programma IPLA e contenuto nel libretto che accompagna il programma. Le Informazioni relative alla licenza si possono trovare anche in file nella directory del programma e presso il sito web <http://www.ibm.com/software/sla/> ;
 - d) **Licenze d'uso IPLA Passport**: sono relative a un insieme di prodotti IBM per sistemi distribuiti, fornito in uso perpetuo, acquistato in soluzione unica e quotato in funzione di metriche specifiche riportate nelle Informazioni relative alla licenza.
 - e) **UEL (Unlimited Enterprise License)**: è il diritto di utilizzare un numero illimitato di licenze dello specifico software IBM oggetto di UEL in un ambiente di produzione o non di produzione all'interno dell'Istituto durante il periodo contrattuale.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento della fornitura dei beni e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:
 - i. **Fornitura obbligatoria**, come descritto al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e precisamente:
 - a) LICENZE in UEL – comprensive di manutenzione in garanzia pari a 12 mesi, come indicato alla tabella 1 del Capitolato Tecnico;
 - b) LICENZE - BASE (INCREMENTO di prodotti esistenti), come indicato alla tabella 2 del Capitolato Tecnico;
 - c) SOTTOSCRIZIONI TOKEN RATIONAL – BASE per 36 mesi, come indicato alla tabella 3 del Capitolato Tecnico;
 - d) SOTTOSCRIZIONI BASE - ESTENSIONI ESISTENTE, come indicato alla tabella 4 del Capitolato Tecnico;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

- e) SOTTOSCRIZIONI BASE - ENLARGEMENT, come indicato alla tabella 5 del Capitolato Tecnico;
 - f) SERVIZIO DI MANUTENZIONE – Licenze in UEL – 24 mesi successivi al periodo di garanzia, come indicato alla tabella 6 del Capitolato Tecnico;
 - g) SERVIZIO DI MANUTENZIONE - BASE (INCREMENTO di prodotti esistenti), – 24 mesi successivi al periodo di garanzia, come indicato alla tabella 7 del Capitolato Tecnico;
 - h) SERVIZIO DI MANUTENZIONE - BASE (INSTALLATO INAIL) – pari a 36 mesi, con scadenza attuale il 30 06 2025, come indicato alla tabella 8 del Capitolato Tecnico;
 - i) Servizi professionali, come indicato alla tabella 9 del Capitolato Tecnico;
 - ii. **Fornitura Opzionale**, come descritto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico e precisamente:
 - j) LICENZE, come indicato alla tabella 10 del Capitolato Tecnico;
 - k) SOTTOSCRIZIONI TOKEN RATIONAL per 12 mesi, come indicato alla tabella 11 del Capitolato Tecnico;
 - l) SOTTOSCRIZIONI -per 12 mesi, come indicato alla tabella 12 del Capitolato Tecnico;
 - m) SERVIZIO DI MANUTENZIONE delle licenze di cui al punto j) per 24 mesi, come indicato alla tabella 13 del Capitolato Tecnico.
2. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
3. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi professionali, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
5. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
- alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
 - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
 - allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Classificazione del documento: Consip Public

6. Il Fornitore si impegna a mantenere disponibili i prodotti oggetto della fornitura per tutta la durata contrattuale. Nel caso di sopravvenuto “fuori produzione” di un prodotto, nel corso della durata del presente contratto, il Fornitore potrà proporre alla Committente un prodotto sostitutivo con funzionalità e caratteristiche almeno equivalenti o migliorative del prodotto originariamente offerto, alle medesime condizioni economiche. A tal fine il fornitore dovrà produrre una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in originale a firma del legale rappresentante del produttore che attesti il cd. “fuori produzione” con eventuale indicazione del prodotto sostitutivo.

ARTICOLO 2BIS – TITOLARITÀ DELLE LICENZE E ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA

1. Inail acquisisce la titolarità delle licenze d'uso a partire dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui all’articolo 7, a prescindere dall’avvenuto pagamento.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software IPLA Passport di cui all’art. 2 comma 1 punto i) lettera a) e b) e punto ii) lettera j), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse a Inail in modo perpetuo, non esclusivo e non trasferibile. Le licenze dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale di Inail e di terzi da questa autorizzati nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente contratto e suoi allegati. Con riferimento alla disciplina sull'utilizzo delle licenze si rimanda a quanto disciplinato sulla normativa del diritto d'autore (legge n. 633/1941 e s.m.i.).
3. Le licenze del listino IPLA Passport di cui all’art. 2, comma 1, punto i), lettera c) d) ed e) e punto ii), lettera k) ed l), sono concesse a Inail a tempo determinato, non esclusivo e non trasferibile; le licenze dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale di Inail e di terzi da questa autorizzati, che operino presso le infrastrutture di Inail.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo “Verifica di conformità”.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell’Impresa anche ad una soltanto delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, Inail, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, nei limiti dell’articolo 21, comma 1, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. “Risoluzione” in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c.

ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all’art. 120, comma 2, del Codice, prestazioni supplementari che si rendano

Classificazione del documento: Consip Public

necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del medesimo Codice.

3. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del Codice, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14 del Codice.
5. La Committente si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto di imporre, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 2, del Codice al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a 36 mesi, e comunque fino al termine dell'erogazione del servizio di manutenzione in garanzia dei beni oggetto del contratto. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula.
2. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte di Inail.
3. In casi eccezionali, la Committente potrà, in corso di esecuzione, prorogare il presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

ARTICOLO 5 – CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. La consegna dei prodotti software della fornitura obbligatoria ovvero della fornitura opzionale dovrà avvenire entro 24 ore dalla stipula del contratto ovvero dalla richiesta della Committente, attraverso la messa a disposizione sul sito per il download, pena

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

l'applicazione delle penali previste nel Contratto. Si precisa che detti prodotti sono acquistati su territorio nazionale. .

2. I beni dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo.
3. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i beni in consegna senza alcun addebito per la stessa.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" ovvero dalla "Data di accettazione del servizio" di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 6 – LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso le sedi della Committente indicate al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico.
2. Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 7 – INSTALLAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Per i prodotti e per i codici di attivazione delle manutenzioni

1. La verifica di conformità avverrà con diverse modalità, come meglio espresso in seguito, a seconda della natura e delle caratteristiche delle componenti dell'oggetto contrattuale, e comunque considerate idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Sarà realizzata in contraddittorio tra le parti, ed effettuata, per Inail, direttamente dal Direttore dell'esecuzione del Contratto ovvero da una Commissione all'uopo nominata.
2. Per quanto riguarda i prodotti software di cui all'art. 2, comma 1, punto i. lettere a), b), c) e d) e punto ii. lettere j), k) e l), la verifica di conformità sarà tesa a verificare:
 - l'effettiva disponibilità del download del software IBM sul sito web indicato dall'Impresa;
 - la corrispondenza del software messo a disposizione di Inail rispetto a quanto ordinato.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

3. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto.
 4. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
 5. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 116, comma 2 del Codice e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.
 6. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
 7. Nel caso di esito positivo delle singole verifiche di conformità la data del verbale della relativa verifica di conformità verrà considerata quale **"Data di Accettazione della Fornitura"** da parte di Inail.
 8. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'allegato II.14 del Codice che potrà essere trasmesso via pec o e-mail.
 9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle relative penali. Tutti gli oneri che Inail dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
 10. In corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte ossia che l'oggetto del contratto -in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative- è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
 11. Tali verifiche constateranno il rispetto delle prescrizioni del Capitolato tecnico e dei livelli di servizio pure ivi previsti.
 12. In caso di acquisizione di uno o più prodotti nel corso di esecuzione contrattuale, la verifica di conformità verrà eseguita a seguito di ciascun ordinativo.
 13. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 14. Le parti espressamente convengono che, le verifiche di conformità si dovranno concludere nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di effettiva disponibilità del download del software IBM sul sito web indicato dall'Impresa, per i prodotti software di cui all'art.2, comma 1, punto i., lettera a) b), c) d) ed e) e punto ii. lettere j), k) e l).
- Le Parti si danno atto che resta comunque fermo ed applicabile quanto previsto al successivo articolo Fatturazione e pagamento.

Per i servizi professionali e di manutenzione software:

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

15. Inail effettuerà, altresì, la verifica di conformità delle prestazioni del servizio di manutenzione e dei servizi professionali, di cui all'art. 2 comma 1, punto i. lettere f), g), h) e i) e punto ii. lettera m), che sarà volto a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite correttamente sotto il profilo tecnico-funzionale, nonché nel rispetto dei livelli di servizio.
16. In corso di esecuzione del contratto, con riferimento al servizio di manutenzione, le verifiche di conformità verranno ripetute con cadenza trimestrale posticipata con riferimento al periodo di osservazione per quanto riguarda la manutenzione.; .
17. Con riferimento ai servizi professionali la verifica di conformità verrà effettuata con cadenza mensile in relazione al mese di riferimento.
18. Le parti espressamente convengono che le verifiche di conformità si dovranno concludere entro 30 giorni successivi al trimestre di riferimento, relativamente alla fornitura del precedente articolo 2, comma 1, punto i. lettere f), g), h) e punto ii. lettera m).
19. Le parti espressamente convengono che le verifiche di conformità si dovranno concludere entro 30 giorni successivi al mese di riferimento, relativamente alla fornitura del precedente articolo 2, comma 1, punto i. lettera i).
20. La verifica di conformità verrà effettuata dell'art. 116, comma 2 del Codice e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale, la cui data varrà quale **Data di accettazione del servizio** nel periodo di riferimento.
21. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.
22. Con riferimento ai servizi professionali la verifica di conformità sarà rilasciata da Inail attraverso i riscontri effettuati dal DDE.

Disposizioni comuni per la fornitura e per i servizi:

23. Fatta salva l'applicazione delle relative penali, nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Inail, per numero e/o severità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* dal momento in cui Inail riterrà ripristinate, da parte del fornitore, le sopracitate anomalie.
24. Propedeutica all'avvio della Verifica di Conformità, per i servizi di manutenzione e per i prodotti, è la consegna del Report relativo ai Malfunzionamenti registrati nel periodo di riferimento. In tale report dovranno essere riportati: il numero del ticket, la data di apertura e chiusura del malfunzionamento, il richiedente, l'eventuale workaround a supporto e l'indicazione dei tempi di intervento rispetto ai livelli di servizio.
25. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle relative penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

Classificazione del documento: Consip Public

26. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per Inail, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi.
27. Si precisa che, sia con riferimento alla fornitura che ai servizi, una volta conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, secondo quanto stabilito nei precedenti commi, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
28. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF) ovvero il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
29. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l'INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 8 – Servizio di manutenzione

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione per i prodotti software, di cui al precedente art. 2, comma 1, punto i. e punto ii. a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" e per l'intera durata contrattuale ed anche per le licenze software già in uso. Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato tecnico, i primi 12 mesi del servizio di manutenzione, per le licenze software acquistate nel presente contratto devono intendersi in garanzia, i successivi 24 mesi sono a pagamento e retribuiti nelle modalità espresse nell'articolo "Fatturazione e pagamento".
2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'Impresa a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo "Corrispettivo".
3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità puntualmente indicate nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente,

Classificazione del documento: Consip Public

provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

5. Relativamente al *software*, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - b. invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - c. consegna di ogni nuovo *update* dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per *update* si intende sia nuove *release* che nuove versioni dei Prodotti.
6. Il servizio di manutenzione SW comprende la fornitura di eventuali aggiornamenti (nuove release), ovvero di nuove versioni, se correttive di malfunzionamenti, che l'Impresa dovesse rendere disponibili.
7. L'impresa dovrà fornire a Inail con cadenza mensile una "newsletter" contenente l'elenco degli aggiornamenti software rilasciati dall'Impresa stessa nel corso del mese precedente fermo restando che in caso di aggiornamenti legati alla copertura di problematiche di sicurezza e/o salvaguardia dei dati, ne venga data pronta evidenza. Tale newsletter verrà fornita a fronte di una registrazione gratuita sul sito <https://www-945.ibm.com/systems/support/myview/subscription/css.wss>.
8. Inoltre, a fronte di una registrazione gratuita sul sito <https://www-945.ibm.com/systems/support/myview/subscription/css.wss>, l'impresa fornirà a Inail notifiche proattive su 'correzioni' per problemi e criticità note che includono potenziali problematiche di sicurezza e/o salvaguardia dei dati. La periodicità di invio di tali segnalazioni può essere personalizzata al fine di ricevere segnalazioni più tempestive
9. Della avvenuta messa a disposizione degli aggiornamenti e delle correzioni farà fede l'invio delle "newsletter" di cui al precedente comma 7.
10. Le problematiche già note dovranno essere risolte dall'Impresa attraverso una delle seguenti attività:
 - invio di un nuovo Release, contenente la correzione, o segnalazione della banca dati dal quale lo stesso può essere prelevato;
 - fornitura di una correzione ("*fix*", "*temporary fix*"), di una procedura di esclusione ("*by-pass*", "*circumvention*"), ovvero di una restrizione d'uso permanente;
 - confermare che il problema sarà risolto in un nuovo Release.
11. Per i problemi di tipo nuovo, l'Impresa fornisce assistenza remota per l'individuazione degli eventuali guasti del Codice del Programma, fermo il rispetto di quanto previsto nel prosieguo del presente articolo.
12. A fronte dell'annuncio di nuovi Release di uno dei Programmi oggetto del presente contratto, che comprendono tutte le correzioni fino a quel momento disponibili, l'Impresa avrà facoltà di interrompere i servizi per i Release precedenti, fermo restando l'erogazione del servizio di manutenzione per i nuovi Release. IBM

Classificazione del documento: Consip Public

comunicherà la data di fine del supporto (cosiddetta "**End of Support**") con un preavviso di 12 mesi, tramite e-mail inviate ai referenti Inail destinatari delle newsletter relative agli aggiornamenti. In caso di malfunzionamento derivante dall'utilizzo di una release non aggiornata, ove non siano già trascorsi i dodici mesi dalla comunicazione di fine supporto, al fine di fornire il supporto richiesto, IBM potrà richiedere che Inail installi la versione più aggiornata, purché IBM dia evidenza della correlazione tra il malfunzionamento segnalato e l'utilizzo della release non aggiornata.

13. Inail comunicherà al Fornitore, mediante segnalazione telefonica all'apposito centro di supporto, i problemi riscontrati secondo le modalità richieste dal supporto, indicando il livello di severità del malfunzionamento, e riceverà contestualmente dall'Impresa le eventuali indicazioni per preparare la documentazione necessaria a descrivere i difetti riscontrati. Per i malfunzionamenti software di livello critico il centro di supporto è disponibile 365 giorni l'anno per 24 (ventiquattro) ore al giorno. Per facilitare e rendere tempestive le comunicazioni di notifica dei malfunzionamenti IBM indicherà uno o più nominativi di persone che saranno dedicate a supportare Inail nelle relazioni con i Centri di Assistenza e ad accelerare i tempi di intervento.
14. Prima di richiedere l'intervento dell'Impresa, Inail si impegna a verificare che il/i Programma/i malfunzionante/i sia/siano stato/i installato/i, sia/siano usato/i come indicato nei manuali e che l'Ambiente Operativo corrisponde a quello indicato nella documentazione del/i Programma/i stesso/i; Inail, inoltre, applicherà le procedure di prima diagnostica indicate nei manuali ("**Troubleshooting**") che l'Impresa fornirà unitamente ai Programmi.
15. Qualora, a seguito di verifica congiunta, si evidenzi che il malfunzionamento non è dovuto al programma nessuna penale sarà applicata all'Impresa. Ove viceversa si evidenzi che il malfunzionamento è dovuto al programma troverà applicazione quanto specificato nel successivo comma.
16. A seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia, l'Impresa è tenuta ad adoperarsi, attivando tutte le strutture a sua disposizione, per la diagnosi dell'errore e per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia riscontrati e, comunque, secondo le modalità e con la tempistica descritta nella tabella che segue:

Severità malfunzionamento	Tempo di presa in carico del malfunzionamento	Tempo di risoluzione
Critica	2 ore solari	entro 2 (due) giorni solari dalla presa in carico del malfunzionamento
Alta	4 ore solari	entro 2 (due) giorni solari dalla presa in carico del malfunzionamento

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

Media	8 ore lavorative	entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presa in carico del malfunzionamento
Bassa	8 ore lavorative	entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presa in carico del malfunzionamento

A fronte dei tempi di risoluzione sopra indicati sono previsti dei “*follow up*”, ovvero l’Impresa dovrà tenere aggiornata Inail sullo stato dell’arte secondo le tempistiche di seguito indicate:

- Entro 4 ore lavorative per severità **critica**
- Entro 8 ore lavorative per severità **alta**
- Entro 16 ore lavorative per severità **media**
- Entro 16 ore lavorative per severità **bassa**

17. Ai fini di cui alla precedente tabella, le Parti si danno atto che, per l’individuazione della tipologia di severità di malfunzionamento in essere, faranno fede le seguenti definizioni:

- **Critica:** la soluzione software adottata, che utilizza un prodotto software oggetto di fornitura, risulta bloccata o totalmente non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; la situazione di blocco riguarda un’attività “business critical” di INAIL;
- **Alta:** un prodotto software oggetto di fornitura, utilizzato nella soluzione software adottata per un’attività “business critical”, non funziona e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile: il malfunzionamento ha un significativo impatto operativo e rende parziale la fruizione della soluzione adottata;
- **Media:** un prodotto software oggetto di fornitura non funziona come previsto nella relativa documentazione; il malfunzionamento ha un impatto operativo secondario e comunque la soluzione adottata è funzionante ma non nelle modalità e performance richieste;
- **Bassa:** alcune funzionalità secondarie di un prodotto software oggetto di fornitura risultano degradate o non corrispondenti agli standard richiesti.

18. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, un workaround, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.

19. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 16, Inail applicherà le relative penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, nei limiti di cui all’articolo 21, comma 1,

20. Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento segnalato sia necessario un tempo superiore a quello indicato nella tabella di cui al precedente comma 16, ferma restando la fornitura di una soluzione temporanea (workaround) al malfunzionamento nei medesimi termini

Classificazione del documento: Consip Public

previsti, le Parti concorderanno il termine per la correzione del malfunzionamento provvedendo a riportare in apposita Nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa. In caso di mancata risoluzione del malfunzionamento nel termine riportato nella citata Nota, Inail provvederà ad applicare le penali previste in conformità al livello di severità del malfunzionamento come da tabella precedente.

21. È obbligo dell'Impresa rendicontare alla Committente, con cadenza mensile, lo stato degli interventi e delle attività svolte, unitamente alle soglie rilevate per i livelli di servizio e gli indicatori previsti.
22. Le nuove release e gli aggiornamenti dei programmi IBM, non appena disponibili, possono essere fruiti dalla Committente tramite servizio on-line.

ARTICOLO 9 – SERVIZI PROFESSIONALI

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi professionali di cui all'art. 2 comma 1 punto i., lettera i), previa richiesta della Committente che si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. I servizi dovranno essere erogati durante il normale orario di lavoro di Inail dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00, salvo eventuali urgenze che implicheranno interventi anche al di fuori di tali orari e giorni senza alcun onere aggiuntivo e salvaguardando gli interessi della Committente. Tali interventi saranno concordati con l'Impresa e saranno contenuti entro un massimale pari al 2% del corrispettivo contrattuale dei servizi professionali.
3. I servizi dovranno essere erogati, secondo modalità tempo e spesa o in modalità progettuale.
4. Nel caso di modalità tempo e spesa Inail attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa e l'Impresa si impegna ad attivare il servizio entro 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali.
5. Nel caso di modalità progettuale, le attività da eseguire saranno scomposte in interventi e/o progetti, di responsabilità del Fornitore, la cui esecuzione può essere suddivisa in una o più fasi, delimitate da milestones, in funzione della tipologia dell'intervento stesso. Resta in ogni caso inteso che tali servizi di tipo progettuale saranno attivati solo previo comune accordo scritto tra le Parti.
6. Gli interventi a carattere progettuale sono quantificati in giorni/persona con modalità esecutiva a corpo, vale a dire che il corrispettivo è calcolato sulla base della stima iniziale approvata da Inail e non in base ai giorni/persona misurati a consuntivo. A tal fine, l'impresa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, o diverso termine concordato, dalla data di accordo tra le Parti di cui al precedente comma 5, dovrà fornire un Piano di Lavoro redatto secondo le specifiche concordate con Inail.
7. Per la modalità progettuale, i servizi dovranno essere erogati entro i tempi previsti dal Piano di lavoro approvato da Inail, pena l'applicazione delle penali.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

8. Ogni attività erogata sarà consuntivata nelle modalità espresse nella richiesta di attivazione del servizio e sarà sottoposta all'approvazione del Direttore dell'Esecuzione, che verificherà la quantificazione nonché che i servizi siano stati erogati nel rispetto delle prescrizioni espresse. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 7.

ARTICOLO 10 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelle in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi di riferimento o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2017/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la

Classificazione del documento: Consip Public

Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

7. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
8. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di Comportamento della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto

ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o impiegato nell'esecuzione del contratto la Committente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

<EVENTUALE OVE PREVISTO E DICHIARATO DAL FORNITORE:

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

ARTICOLO 11BIS CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.
2. Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 12 – PENALI

1. In ossequio al principio di proporzionalità e per garantire un giusto equilibrio contrattuale, le penali sono state quantificate in cifra fissa.
2. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei prodotti (licenze, codici di attivazione delle manutenzioni) rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, la Committente applicherà al Fornitore una penale di 2.000 (duemila/00) euro.
3. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, per cause imputabili all'impresa, come previsto dal relativo art. 7 al comma 9, Inail applicherà una penale pari a 5.000,00 (cinquemila/00) euro.
4. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità, per cause imputabili all'impresa, si concluda con esito negativo, Inail applicherà una penale pari 5.000,00 (cinquemila/00) euro.
5. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione dei prodotti software, di cui al precedente articolo "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la **presa in carico**, Inail applicherà all'Impresa una penale pari a:
 - a) per Livello di severità critica: 500 (cinquecento/00) euro per ogni ora solare di ritardo;
 - b) per Livello di severità alta: 500 (cinquecento/00) euro per ogni ora solare lavorativa di ritardo;
 - c) per Livello di severità media: 200 (duecento/00) euro per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - d) per Livello di severità bassa: 200 (duecento/00) euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.
6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione dei prodotti software, di cui al precedente articolo "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai **termini per la risoluzione**, INAIL applicherà all'Impresa una penale pari a:
 - a) per Livello di severità critica: 5.000 (cinquemila/00) euro per ogni giorno solare di ritardo;
 - b) per Livello di severità alta: 1.500 (millecinquecento/00) euro per ogni giorno solare di ritardo;

Classificazione del documento: Consip Public

- c) per Livello di severità media: 1.000 (mille/00) euro per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - d) per Livello di severità bassa: 1.000 (mille/00) euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine per l'attivazione dei servizi professionali e/o per il ritardo nella sostituzione di una risorsa impiegata di cui all'art. 10 comma 5, Inail applicherà una penale pari ad € 1,000,00 (mille/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
 8. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti scaricati da Siti ufficiali IBM esclusivamente con account autorizzati, la stessa si riserva di applicare una penale pari Euro 5.000,00 per ogni inadempimento,
 9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine per la consegna del Piano di lavoro di cui all'art.9 comma 6, Inail applicherà una penale pari a 500,00 (cinquecento/00) euro.
 10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi previsti nel Piano di lavoro di cui all'art. 9 comma 7, Inail applicherà una penale pari a 500,00 (cinquecento/00) euro.
 11. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato "Privacy", Inail applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari a 2.500€ per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell'"Allegato Privacy", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'articolo "Condizione particolare di risoluzione" e dall'Allegato "Privacy".
 12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
 13. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo "Corrispettivo". Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni, nei limiti di cui all'articolo 21, comma 1. Resta in ogni caso inteso che il limite massimo di penali applicabili rispettivamente alle forniture dei prodotti software di cui all'art. 2 comma 1, punti i), lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) e ai servizi professionali di supporto specialistico di cui all'art. 2, comma 1, punto ii), lettera i), non potrà in ogni caso superare rispettivamente: a) il 10% del corrispettivo massimo dovuto per le forniture di cui all'art.13, comma 1, punto i), lettera a); b) il 10% del corrispettivo massimo dovuto per la prestazione dei servizi professionali, di cui all'art. 13, comma 1, punto i), lettera b).
 14. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente

Classificazione del documento: Consip Public

articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo “Garanzia definitiva” senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.

15. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, nei limiti di cui all’articolo 21, comma 1, sulla base di quanto disposto all’ art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei beni e servizi di cui all’art. 2 è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____) (*ove presenti*) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____) al netto di IVA, così suddiviso:

i. Fornitura Obbligatoria

- a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all’art. 2 comma 1 punto i. lettera a), b), c), d) e), f), g), h) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____);
- b) Il corrispettivo contrattuale per i servizi professionali, di cui all’art. 2, comma 1, punto i. lettera i), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a:

Figura Professionale	Euro/giorno
Architetto di prodotto (IT Architect)	
Specialista di prodotto (IT Specialist)	
Innovation Expert	

ii. Fornitura Opzionale

- c) Il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura dei beni di cui all’art. 2 comma 1 punto ii. lettera j), k), l) ed m) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____).
- d) *<ove presenti>* Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____).
2. Si precisa che, per il dettaglio delle quotazioni dei prodotti opzionali, si fa rinvio all’Allegato II Dichiarazione di Offerta.

Classificazione del documento: Consip Public

3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa medesima di ogni relativo rischio e/o alea. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa potrà emettere fattura come da "Piano di fatturazione", ed, in particolare:
 - a) per la fornitura dei prodotti software di cui all'art. 2, comma 1, punto i., lettere a), b), c), d) ed e) e punto ii., lettere j), k) ed l) l'Impresa potrà emettere fattura, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" ovvero "Data di accettazione del servizio", di cui all'articolo 7;
 - b) per i servizi di manutenzione dei prodotti software, di cui all'articolo 2, comma 1, punto i., lettere f), g) ed h) e punto ii., lettera m), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio", di cui all'articolo 7;
 - c) per i servizi professionali, di cui all'articolo 2, comma 1, punto i., lettera i), l'Impresa potrà emettere fatture, con cadenza mensile posticipata, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio", di cui all'articolo 7.
2. Gli eventuali oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle

Classificazione del documento: Consip Public

certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

<i>CODICE UNIVOCO UFFICIO</i>	<i>RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE</i>	<i>CODICE CIG</i>	<i>AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE</i>
<i>81GXA9</i>	<i>D.C.O.D.</i>	<i>Inserire CIG</i>	<i>Inserire Codice AF</i>

8. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____ intestato all'Impresa presso _____."
9. Il pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, dal D.lgs. n. 231/2002 nonché dalla disciplina in materia di Contabilità della Committente.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi

Classificazione del documento: Consip Public

dell' art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. La Società, ai sensi dell' art. 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Il Fornitore si impegna a produrre copia del documento unico di regolarità fiscale D.U.R.F., rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, a certificazione del rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs 9 luglio 1997, n.241.
14. Nel caso in cui non sia disponibile il documento di regolarità fiscale di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione della manutenzione e/o dei servizi professionali deve trasmettere alla Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
 - a) le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
 - b) l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla Committente.
15. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
16. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore comunichi al

Classificazione del documento: Consip Public

Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 15 – TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. L'Impresa si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 – NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda la nomina del Fornitore a responsabile del trattamento dei dati i sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 si rinvia alla disciplina prevista dall'Allegato "Privacy".

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, subiti dalla Committente, nei limiti previsti dall'articolo 21, comma 1, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, nei limiti di cui all'articolo 21, comma 1, le spese giudiziali e legali a carico della Committente, a condizione che la Committente a) informi prontamente, per iscritto, il fornitore di tali iniziative giudiziarie, b) consenta all'impresa di coordinarsi con la Committente, per definire la strategia processuale, e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, di cui al comma 3, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nei limiti dell'articolo 21, comma 1, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del

Classificazione del documento: Consip Public

presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato o sia in grado di fornire alla Committente una soluzione analoga con analoghe funzionalità e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente contratto.

ARTICOLO 20 – UTILIZZO DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò non sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo, l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà della Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente, nei limiti dell'articolo 21, comma 1.

ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, fino ad un ammontare massimo pari a 2,5 (duevirgolacinque) volte il corrispettivo contrattuale globale massimo di cui all'articolo 13, comma 1.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2 e sempre nei limiti di cui al precedente comma 1
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta fermo che l'Impresa si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 22 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nei limiti dell'articolo 21, comma 1, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata; resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il

Classificazione del documento: Consip Public

termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
10. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 23 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli

Classificazione del documento: Consip Public

affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice.

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. La Committente, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell' art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. **<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità:** Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, la Committente recede altresì dal presente contratto nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate anticipatamente all'aggiudicazione in ragione del malfunzionamento, anche parziale, degli appositi strumenti informatici. Resta fermo in tal caso il diritto dell'Impresa al pagamento del solo valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite>.

ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del Codice;
 - d) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all' art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) l'Impresa ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell' art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell' art. 258 TFUE;
 - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Titolarità delle licenze e altre condizioni di licenza", "Luogo di erogazione dei servizi", "Penali", "installazione, verifica di conformità e accettazione della Fornitura", "Personale impiegato dal fornitore", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Condizioni particolari di risoluzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito",;
 - l) nei casi previsti dal Patto di integrità.Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall' art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa

Classificazione del documento: Consip Public

dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. La Committente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.
 4. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento dell'Impresa ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Impresa. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa. La Committente contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Impresa dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nei limiti dell'articolo 21, comma 1.
 5. Qualora l'Impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nei limiti dell'articolo 21, comma 1.

Classificazione del documento: Consip Public

7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122, comma 5 del Codice.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

ARTICOLO 25 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 17 ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>;
 - b) nel caso in cui a seguito di *audit*, *assessment*, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 17 risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. "Forza Maggiore".
3. In tale ultimo caso, sarà onere dell'Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. "Forza Maggiore". Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. "Forza Maggiore", dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 24.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione

Classificazione del documento: Consip Public

all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, n. 2, lettera d) del Codice.
2. L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nei limiti dell'articolo 21, comma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 27 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

ARTICOLO 28 – FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 29 – COMPLIANCE SOFTWARE

1. La Committente è responsabile di:
 - a. creare e mantenere registrazioni accurate del livello di installazione di tutti i Prodotti Eleggibili e dell'uso autorizzato (quantità);
 - b. garantire di non eccedere l'uso autorizzato;
 - c. garantire la conformità ai termini del presente Contratto (inclusi gli Allegati e i Documenti Associati), compresi, senza limitazioni, tutti i termini di licenza e di prezzo applicabili (individualmente o collettivamente "Termini di Licenza").
2. Con ragionevole preavviso, l'Impresa può verificare la suddetta conformità con i Termini di Licenza su tutti i siti e per tutti gli ambienti in cui la Committente utilizza (per ogni scopo) i Prodotti Eleggibili soggetti ai Termini di Licenza. Questa verifica sarà condotta in modo da non intralciare la conduzione delle attività della Committente e potrà essere svolta presso la sede della Committente, durante il normale orario di lavoro.
3. L'impresa può utilizzare un revisore esterno indipendente per assistere in tale verifica, a condizione che l'Impresa abbia un accordo scritto di riservatezza in essere con tale revisore. La Committente accetta di fornire all'Impresa e al suo revisore accurate registrazioni scritte, analisi svolte mediante strumenti di sistema (inclusi a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione alcuna la raccolta dei 4 registri SMF 30 subtype), e altre informazioni di sistema sufficienti a fornire una verifica che dimostri che l'utilizzo da parte della Committente di tutti i Prodotti Eleggibili è conforme ai Termini di Licenza.
4. I diritti e le obbligazioni definiti in questo articolo rimangono validi per il periodo di validità del presente Contratto e per i due anni successivi.
5. L'impresa notificherà per iscritto alla Committente qualora le verifiche indicassero un uso dei Prodotti Eleggibili in eccesso rispetto all'uso autorizzato o altrimenti non conforme ai Termini di Licenza. In aggiunta all'obbligo di pagare per ogni uso in eccesso come richiesto al presente paragrafo, il Committente accetta di corrispondere direttamente all'Impresa i pagamenti che l'Impresa dovesse specificare in una fattura per: 1) S&S per uso in eccesso per il valore minore tra la durata di questo uso in eccesso o due anni, e 2) qualunque corrispettivo addizionale e/o ogni altra responsabilità determinata a seguito di tale verifica.

ARTICOLO 30 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella

Classificazione del documento: Consip Public

misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 24. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 23. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 25.

ARTICOLO 31 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

1. Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. La Committente potrà costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
3. Il numero dei membri del CCT è 3. La Committente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.

Roma, li _____

Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. "oggetto", art. "Durata", art. "Luogo di erogazione dei Servizi", art. "Consegna dei prodotti", art. "Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura", art. "Personale impiegato dal Fornitore", art. "Inadempienze contributive e retributive", art. "Penali", art. "Corrispettivo", art. "Fatturazione e pagamento", art. "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. "Nomina a Responsabile del trattamento dati personali", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. "Garanzia definitiva", art. "Recesso", art. "Risoluzione", art. "Condizioni particolari di risoluzione", art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. "Foro esclusivo".

L'Impresa

Il Legale Rappresentante

NB IL PRESENTE CONTRATTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lettera b) n. 2) e n. 3) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di licenze SW, manutenzioni e servizi professionali IBM per INAIL - ed. 5 – ID 2872

Schema di Contratto – Condizioni Speciali